

TI_GERICHTE INC.2001.48902 vom 10. Oktober 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-10-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2001.48902

FR: TI_GERICHTE INC.2001.48902 du 10 octobre 2001

IT: TI_GERICHTE INC.2001.48902 del 10 ottobre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1.gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpeabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell'istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).

E. 2

Nel caso in esame l'esistenza di gravi indizi di reato, per tutte le ipotesi oggetto della promozione d'accusa, non é formalmente contestata. Trattasi comunque di questione che deve essere verificata d'ufficio. Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede (che non è deputata a pronunciarsi sul merito delle accuse e deve evitare di pregiudicare), si può concludere per la presenza di seri e concreti indizi, a carico di _____ per tutti i reati di cui è accusata. Basta qui richiamare il contenuto dei verbali davanti al GIAR sia dell'accusata che della sorella _____ (entrambi del 6 settembre 2001), nonché quanto emerge da altri verbali, già indicati al considerando B. della presente. A quanto sopra si aggiunge il contenuto dell'agenda ritrovata nella cassetta di sicurezza dell'accusata presso il _____ (cfr. verbale di perquisizione e sequestro 18 settembre 2001), nonché quanto dichiarato riassuntivamente, nel verbale del 25 settembre 2001 davanti al procuratore pubblico.

E. 3

Stabilita l'esistenza del primo presupposto essenziale per l'arresto e/o il suo mantenimento, occorre valutare se siano dati anche gli altri (o almeno uno di questi, trattandosi di condizioni alternative). Nel caso concreto l'unico motivo invocato dal Procuratore pubblico, a sostegno del mantenimento della carcerazione, è la persistenza di necessità istruttorie. L'analisi può dunque limitarsi a quest'elemento ritenuto che gli altri, già per il magistrato titolare dell'inchiesta, non sono presenti. a) E' indubbio che l'indagine sia complessa. Concerne fatti diversi (con diverse ipotesi di reato non necessariamente funzionali gli uni agli altri e, vista la particolarità di alcuni - assenza di una vittima in carne ed ossa e con tutti i partecipanti potenzialmente punibili- di difficile ricostruzione), commessi (a volte reiterati) sull'arco di alcuni anni e che coinvolgono numerose persone. La stessa accusata situa nel 1995 i primi versamenti fatti al funzionario _____, ma nella sua agenda sono state individuate annotazioni, sempre in relazione a versamenti di denaro, riconducibili al 1994 (verbale _____, PP 24.09.2001, p.31; si veda pure verbale _____, PP 25.09.2001, p. 5). I casi per i quali vi è stato un atto di (ipotizzata) corruzione non sono ancora stati individuati con precisione, né per ciò che concerne il loro numero né per ciò che concerne l'individuazione dello specifico "incarto". Infatti, alcune annotazioni non hanno ancora potuto essere ricondotte ad un preciso caso ed altre hanno avuto quale indicazione unicamente il nome proprio della persona coinvolta, con conseguente difficoltà a reperire l'incarto presso gli uffici statali (verbale _____, PS 24.09.2001, p. 35 R. 97, p. 35 R. 99 in relazione con p. 5 ultima risposta; verbale _____, PP 25 settembre 2001, p.3) Quanto sopra vale, ovviamente, per l'ipotesi di reato di corruzione, rispettivamente (eventuale) truffa nei confronti degli stranieri le cui pratiche presso il competente ufficio sono state "trattate"/"appoggiate" dall'accusata o per il suo tramite. Situazione per alcuni versi analoga é riscontrabile per le ipotizzate truffe alle assicurazioni LAINF, risp. infrazione LADI. Anche in relazione a queste ipotesi di re alcuni fatti indizianti non si situano a ridosso dell'arresto bensì in epoche precedenti (verbale _____, PS 5 settembre 2001 p. 2 e 3). Diversa è la situazione relativa all'ipotesi d'istigazione alla violazione del segreto d'ufficio nei confronti di un funzionario di polizia, così come per l'ipotesi di falso documentale a favore di tale _____. In questi casi si tratta di fatti singoli e specifici (per quanto emerge ad oggi dall'incarto), con relative conseguenze anche sulla valutazione delle (eventuali) necessità istruttorie. Di ciò è ben cosciente anche il magistrato inquirente che indica necessità istruttorie praticamente solo in connessione con il reato di corruzione (preavviso negativo, p. 2 quarto capoverso). b) Il magistrato inquirente precisa che la ricostruzione dei casi di (ipotizzata) corruzione non è ancora conclusa, che tale ricostruzione comprende sia la prospettazione di documentazione (annotazioni sulle agende; incarti della sezione permessi e immigrazione) sia l'interrogatorio (ed eventuale confronto) dei terzi coinvolti (il funzionario _____ e le varie persone "titolari" delle pratiche). In particolare gli interrogatori debbono poter avvenire senza che l'accusata possa in qualche modo colludere con queste persone (preavviso negativo, p. 3). L'accusata, su quest'aspetto, si limita ad affermare che i fatti sono già stati, da lei, sufficientemente circostanziati. Come già detto, l'inchiesta in oggetto non concerne un singolo episodio di corruzione che l'eventuale corruttore avrebbe posto in essere per un suo particolare interesse, bensì un numero (non ancora determinato in modo preciso) che coinvolgono più persone, oltre all'accusata ed al funzionario. L'entità dei casi non ha ancora potuto essere definita con certezza, rispettivamente, e per alcuni di questi, la persona coinvolta (oltre l'accusata ed il funzionario) non ha ancora potuto essere identificata in modo sufficientemente preciso (si vedano per esempio i nominati " _____ " e " _____ ",

verbale PP _____ 25 settembre 2001 p.3; AI _ e AI _____). Per questa determinazione, così come per la corretta e precisa ricostruzione delle singole fattispecie (quanto richiesto all'interessato, quanto ricevuto, quanto versato al funzionario, il "favore" ottenuto), l'audizione di tutte le parti coinvolte appare importante e necessaria. Le annotazioni sulle agende e le dichiarazioni dell'accusata non sono sufficienti (anche per la loro oggettiva imprecisione e vaghezza: si veda a titolo di esempio quanto riportato all'ultimo paragrafo della p. 3 del verbale _____, PP 25.09.2001) e comunque devono essere verificate. La raccolta di questi ulteriori elementi deve avvenire senza possibilità di perturbamento della loro amministrazione, e ciò anche nell'interesse della stessa accusata (M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989, p. 290). c) Un rischio di perturbamento (in casu: collusione) solo teorico non è sufficiente. Il rischio deve emergere da elementi concreti, rilevabili dall'incarto, di carattere oggettivo o soggettivo. Tra questi elementi si possono annoverare l'atteggiamento dell'accusato nell'ambito del procedimento (contraddizioni, modifica di versioni, menzogne palesi, concertazioni - o tentativi di - con i correi o con i testi) o anche prima dell'avvio del procedimento o dell'arresto, l'eventuale influenza esercitabile nei confronti di terzi (siano essi correi, complici o testi) in base a particolari rapporti (personali o professionali), la convergenza d'interesse tra l'accusato ed i terzi, con particolare attenzione per le fattispecie complesse che toccano più persone o commesse da più persone (DTF 117 Ia p. 261; REP 1980 p. 45; DTF 19 giugno 1997 in re V; CRP 10 aprile 1997 in re V.; CRP 24.12.1985 in re L.; GIAR 2 agosto 2001 in re A.; REP 1988 p. 414; GIAR 4 aprile 2001 in re J.; SJ 1081 p.379/380 e relative citazioni; Sj 1979 p.374; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701a; Donatsch/Schmid, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zurich, ZH 2000, § 58 nos. 40 e 42 in particolare). Nel caso in esame, l'accusata ha già cercato di diminuire le proprie responsabilità, e quelle di terzi, raccontando fatti non corrispondenti al vero, rispettivamente negando determinati fatti, non solo nell'esercizio del suo diritto di tacere, bensì a seguito di manovre collusive messe in opera con il funzionario _____, e cioè concordando cosa dire (o non dire) nell'eventualità un'inchiesta o comunque di accertamenti sui fatti che la vedono coinvolta (cfr. verbale _____, PP 25 settembre 2001, p. 3 terzo paragrafo). Non si può escludere che, se ne avesse la possibilità, lo rifaccia in relazione ai fatti non ancora completamente accertati o alle prove non ancora "assicurate". Questo tipo d'atteggiamento emerge pure in relazione alle altre ipotesi di reato imputati all'accusata (si vedano; per l'attività parallela il verbale _____ appena citato, p. 2 quinto capoverso ed il verbale _____ PS 6 settembre 2001 p. 1). Parlare di semplice confusione è quantomeno semplicistico. d) E' vero che l'accusata è, attualmente e a grandi linee, confessa su alcuni fatti di corruzione. Tuttavia, la sua confessione non è stata del tutto spontanea, bensì conseguente all'individuazione della cassetta di sicurezza e, ancor più, dell'acquisizione del contenuto (quest'ultimo, ovviamente, a lei noto fin dal primo interrogatorio). Le annotazioni concernenti ricezioni di denaro e versamenti non permettevano più spiegazioni come quelle date in precedenza. Considerato che il pericolo di collusione può, di principio, sussistere fino al dibattimento (DTF 23.03.2000 I CDP in re S.B.), che la confessione, per escludere il rischio di collusione, da sola non basta ma dev'essere probante (deve essere sottoposta a verifica: G. Piquerez, Procedure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2030 e 2031) e che la verifica della completezza e correttezza della confessione deve avvenire al riparo da possibili interventi collusivi, la necessità di prospettare i fatti e gli indizi altre persone coinvolte nei singoli episodi (in parte già sentite, ma in un momento in cui le dichiarazioni dell'accusata erano diverse da quelle odierne e

l'ulteriore elemento indiziante, costituito da annotazioni nell'agenda, non era ancora stato acquisita), e raccogliere la loro versione, appare come esigenza da tutelare contro ogni possibilità di perturbamento (cfr. DTF 119 Ia 221; Donatsch/Schmid, Kommentar, § 58 no 41). Non va neppure dimenticato che la corruzione è un reato contro l'autorità pubblica, rispettivamente i doveri di funzione. La "vittima" è un'entità astratta (non per questo meno importante) e le persone coinvolte rivestono più facilmente il ruolo di correi, complici o istigatori che non quello di testi (con il rischio di conseguenze non solo penali visto il loro statuto). Questo fa sì che le persone da sentire ai fini dell'accertamento dei fatti abbiano interessi convergenti a diminuire le loro effettive responsabilità, interessi che per alcuni vanno oltre quelli penali (cfr. verbale PS _____ 6 settembre 2001 p.6). Il pericolo di collusione è pertanto maggiore e più concreto in questa situazione, proprio per un interesse comune in tal senso. e) L'inchiesta non può essere considerata in una fase avanzata. L'accusata è stata arrestata il 5 settembre e il funzionario il 25 settembre. In questo lasso di tempo, poco più di un mese, gli inquirenti hanno proceduto all'acquisizione di documentazione man mano che le informazioni raccolte lo permettevano (cfr. AI _; AI _____; verbale perquisizione e sequestro cassetta _____, 18 settembre 2001) ed a numerose verbalizzazioni degli accusati e di alcuni testi. Altre persone debbono ancora essere sentite ed inoltre si dovrà procedere a contestazioni e confronti. Se ciò non ha ancora potuto avvenire non è certo per inerzia degli inquirenti, bensì per la molteplicità dei fatti da chiarire ed il numero di persone coinvolte. Nelle fasi iniziali dell'inchiesta il pericolo di collusione è, per così dire, più concreto proprio perché le prove non sono ancora state assicurate (DTF 12 agosto 1981 in re C.; REP 1986 p.158; DTF 117 Ia 257 cons. 4b; Donatsch/Schmid, Kommentar, §58 no. 40). In base a tutto quanto menzionato, risultano presenti (ancora) elementi concreti quo al pericolo di collusione che giustificano il mantenimento del carcere preventivo.

E. 4

Il carcere preventivo sofferto (in termini assoluti, ancora breve – meno di quindici giorni), e quello prospettabile appare ancora rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena, sia alle necessità di evasione degli atti istruttori ancora incompiuti. Resta sottinteso l'obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP). Quest'obbligo permette di evitare la fissazione di un termine da parte di questo giudice per l'espletamento degli atti istruttori ancora necessari, con particolare riferimento a quelli che potrebbero togliere concretezza al pericolo di collusione in capo all'istante. Sebbene tale possibilità non sia esclusa dal CPP, non è prassi di questo ufficio (ma non è buona prassi neppure dal profilo teorico) assegnare termini per l'espletamento di atti istruttori, quantomeno quando non si tratta di un singolo atto facilmente acquisibile. L'istante ha comunque sempre la possibilità, in caso di ritardo ingiustificato, di rinnovare domanda di messa in libertà che verrà valutata in base alla situazione del momento e, quindi, potrebbe avere esito diverso.

E. 5

In merito alle problematiche relative allo stato di salute dell'accusata, che si oppongono a suo dire al mantenimento della carcerazione, si osserva che la questione è di carattere medico. La non carcerabilità in questo senso presuppone un parere medico che nel caso in esame non è presente né risulta essere stato richiesto. Quanto alla richiesta, subordinata, di trasferimento al PCT il procuratore pubblico ha già detto nel suo preavviso che nulla osta,

quindi la si ritiene priva d'oggetto. Occorre, comunque, che eventuali divergenze tra accusata e difensore vengano appianate.

E. 6

In conclusione, l'istanza in discussione dev'essere respinta, con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese. P.Q.M. visti gli artt. 305bis CP, 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP, 10 CF, 5 CEDU; decide: 1. L'istanza di libertà provvisoria formulata con scritto di data 1. ottobre 2001 da _____ è respinta. 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 3. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione. 4. Intimazione: - avv. _____, per sé e per l'accusata; - Procuratore Pubblico avv. _____, sede, con copia delle osservazioni dell'accusata istante e l'inc. MP _____ di ritorno. giudice _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.